

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 18 settembre 2018, n. 124
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 art. 11 c. 7. Approvazione dello schema di “Atto Unilaterale d’Obbligo” di cui alla D.G.R. 3029/2010.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- l’Autorizzazione Unica (AU), ai sensi dell’art. 11 c. 7 del D.Lgs. 115/2008, è il procedimento a cui sono soggetti “... *gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi* ...”;
- l’Autorizzazione Unica, sempre ai sensi dell’art. 11 c. 7 del D.Lgs. 115/2008, è rilasciata “... *da parte dell’amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico* ...”;
- il D.Lgs. 387/2003, ai sensi dell’art. 12 c. 3, stabilisce che “... *la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ..., sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione* ...”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 10/10/2010, ha emanato le “*Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi*”;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2259 26/10/2010, ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “*Oneri Istruttori*”;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 3029 del 30/12/2010, ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili recependo quanto previsto dalle linee guide nazionali;
- la Giunta Regionale, con regolamento regionale n. 24 del 30/12/2010, ha adottato il “*Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*”;
- la Regione Puglia, con L.R. 25 del 24/09/2012, ha adottato la norma inerente la “*Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili*”;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1208 del 28/07/2017, ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 300 MW facendola rientrare nel campo di applicazione della summenzionata norma regionale 25/2012;
- la Regione Puglia, art. 2 L.R. n. 38 del 16/07/2018 “*Integrazioni alla l.r. 25/2012*”, dopo l’art. 5 ha inserito “... *l’art. 5 bis « Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008*» ...”.

Considerato che:

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), con determinazione dirigenziale n. 1 del 03/01/2011 ha approvato le “*Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica*” e le “*Linee guida Procedura telematica*”;
- con determinazione dirigenziale n. 242 del 14/09/2011 ha approvato lo schema di “*Atto Unilaterale d’obbligo*”, modificati ed integrati con determinazione dirigenziale n. 64 del 02/07/2012;

- per effetto dell'introduzione della normativa sopra citata L.R. n. 38 del 16.7.2018, si rende necessario procedere ad una nuova revisione degli schemi di atto di cui alla citata deliberazione 3029/2010 al fine di far rientrare anche gli interventi di cui al D.Lgs. n. 115/2008;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha predisposto lo schema "Atto Unilaterale d'Obbligo".

Sulla base di quanto riportato in narrativa, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 1/2011 e determinazione dirigenziale n. 242/2011 e determinazione dirigenziale n. 64/2012, si ritiene di approvare lo schema dell'Atto unilaterale d'obbligo per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 (all. A).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 11, c.7, del Decreto Legislativo n. 115/2008.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto la Legge n. 481 del 14/11/1995;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29/12/2003, art. 12;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21/10/008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23/01/2007;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2259 del 26/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Visto il R.R. n. 24 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;

Vista la Legge Regionale n. 38 del 16/07/2018;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Di approvare, ad integrazione della determinazione dirigenziale n. 1/2011, lo schema dell'Atto unilaterale d'obbligo, in allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (all. A).

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	
Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione di potenza	
termica inferiore a 300 MWt, nel Comune di _____ della potenza	
elettrica nominale di _____ MWe e della potenza termica di _____ MWt	
nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla	
costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi dell'ex art. 11 del	
D.Lgs n. 115/2008, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. 25/2012 e L.R. 38 art. 2.	
Oggi, nella sede della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e	
Digitali - Corso Sonnino, 177 - Bari, viene sottoscritto il presente Atto	
Unilaterale d'Obbligo della Società _____ srl, di seguito	
indicata come il "Proponente o la Società", con sede legale in _____	
alla Via _____ – CAP _____ città _____ -	
Cod. Fisc. e P.IVA _____, nella persona del sig.	
_____ nato a _____ il _____ e	
residente in _____ a Via _____ nella sua	
qualità di _____.	
Nei confronti di:	
Regione Puglia CF 80017110727, di seguito indicata come "Ente";	
e del Comune di _____ con sede in	
_____ – Cap. _____ - CF _____.	
Premesso	
che la legge 6 febbraio 2007, n. 13, reca disposizioni per l'adempimento di	
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -	
Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;	
che la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e Del Consiglio, del 5	
1	

	aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi	
	energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;	
	che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 detta Norme per l'attuazione del Piano	
	energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio	
	energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;	
	che il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412	
	Regolamenta le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la	
	manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei	
	consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, co. 4, della legge 9/01/1991, n. 10;	
	che il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni	
	legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative	
	sanzioni penali e amministrative.	
	che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la	
	concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle	
	Autorità dei servizi di pubblica utilità;	
	che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva	
	96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia	
	elettrica;	
	che i provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo	
	16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23	
	maggio 2000, n. 164 recano disposizioni in materia di incremento	
	dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti	
	rinnovabili;	
	che con legge 1° giugno 2002, n. 120 è stata ratificata l'esecuzione del Protocollo	
	di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti	

	climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997"	
	che con decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è stata data Attuazione	
	della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica	
	prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.;	
	che con la legge 23 agosto 2004, n. 239 di Riordino del settore energetico,	
	nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia	
	di energia;	
	con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di Attuazione della direttiva	
	2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;	
	che con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 di Attuazione della direttiva	
	2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di	
	calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva	
	92/42/CEE;	
	che con la legge 3 agosto 2007, n. 125 di Conversione in legge, con	
	modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti	
	per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei	
	mercati dell'energia;	
	che con decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 di Attuazione della direttiva	
	2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche	
	per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.	
	- che con Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 è stata	
	emanata la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla	
	realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da	
	fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e	
	riattivazione, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture	

	comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;	
	- che con nota acquisita dal Servizio Infrastrutture Energetiche e Digitali - al	
	prot. AOO 159 del _____ n. _____, ai sensi dell'art.2	
	della L.R 38/18 la Società _____ Srl, ha presentato la	
	richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto di	
	cogenerazione e delle relative opere di connessione ed infrastrutture, nel	
	Comune di _____ – potenza elettrica nominale di _____ MWe e	
	della potenza termica di _____ MWt nonché delle opere di connessione	
	ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto	
	stesso, ai sensi del D.Lgs n. 115/2008, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. 25/2012 e	
	L.38/2018.	
	- che con nota prot. _____ del _____ è stata comunicata alla	
	Società e a tutti gli Enti la conclusione positiva del procedimento unico svolto	
	nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L.	
	241/90 attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della L.R. 38/2018 e del	
	D.Lgs. 115/2008;	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
	La Proponente si impegna al rispetto di quanto di seguito previsto:	
	Art. 1	
	VALORE DELLE PREMESSE	
	La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente	
	atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.	
	Art. 2	
	OGGETTO DELLE ATTIVITÀ	
	Il presente Atto unilaterale d'obbligo è sottoscritto, al fine del rilascio	

dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione di seguito indicato "impianto", da realizzarsi nel Comune sede dell'intervento della potenza elettrica nominale di _____ MWe e della potenza termica di _____ MWt nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 115/2008, n. 3029/2010, L.R. 25/2012 e L.R. 38/2018.

Art. 3

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

Nella fase di realizzazione dell'impianto la Società deve impegnarsi a:

1. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
2. consentire l'accesso al cantiere di personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti, incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal Proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti, anche di natura amministrativa, nonché a fornire notizie e dati ai fini statistici e conoscitivi.
3. entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori di cui all'art. 5 della L.R. 25 del 24/09/2012 e della L.R. 38/2018 deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
 - a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di

	quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta	
	sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto	
	autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al	
	comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e	
	20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta	
	esecuzione dei lavori;	
	b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di	
	quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza	
	del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali	
	dell'impianto;	
	c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune, sottoscritta dal	
	beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a	
	fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione	
	dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione al progetto	
	definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere di dismissione dell'impianto,	
	conformemente alla previsione di cui all'art. 13 delle linee guida nazionali, o	
	della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi ed	
	in ogni caso, e ove non determinato, comunque non inferiore a euro 50,00 per	
	ogni kW di potenza elettrica, a favore del Comune, sede dell'intervento, come	
	disposto con L.R. n. 31/08 e D.G.R. n. 3029/2010. L'importo della fideiussione	
	deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione	
	programmata;	
	La fideiussione da presentare a favore del Comune deve essere redatta	
	conformemente alla previsione di cui alle linee guida nazionale di cui al D.M. 10	
	settembre 2010 esplicitate al punto 13.1 lettera J).	

	La fidejussione dovrà contenere:	
	- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2	
	del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15	
	giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione	
	Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di	
	motivazione;	
	- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte	
	dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del	
	medesimo soggetto beneficiario;	
	- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del	
	Codice Civile;	
	- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi	
	di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.	
	Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto	
	disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito nel	
	termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b),	
	e c) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto	
	autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto del Comune di	
	escutere la fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei	
	luoghi.	
	Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione;	
	quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori,	
	salvo proroghe da richiedersi su istanza motivata presentata dall'interessato	
	almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali	

	aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti di A.U..	
	Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i	
	ventiquattro mesi.	
	Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci	
	anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e	
	deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro	
	conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.	
	4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia	
	– Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ed al Comune, nel cui	
	territorio ha sede l'impianto, qualunque modifica e/o variazione che	
	intervenga sia a livello societario che progettuale rispetto	
	all'autorizzazione.	
	5. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto	
	rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in	
	uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento	
	dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della	
	documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;	
	6. La Società allega, al presente atto, la ricevuta del versamento a favore	
	della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,	
	effettuato con Bonifico Bancario (codice IBAN	
	IT62R101004015100000046774), con la causale "D.Lgs. 115/2008 – fase	
	realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di	
	antifortunistica (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della	
	regolare esecuzione delle opere", dell'importo pari a 500 € per ogni MW di	
	potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione	

dell'impianto, ai sensi dell'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/07.

7. La Società, alla sottoscrizione del presente atto, deposita il progetto definitivo, nella misura di tre copie, dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, come adeguato a seguito di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi, corredato da asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista, o altro tecnico abilitato, assevera che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso. Il proponente rilascia apposita dichiarazione di atto notorio con la quale si impegna in sede di realizzazione a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

8. Con la sottoscrizione del presente atto la società si dichiara edotta che il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, può determinare la revoca dell'autorizzazione unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti;

9. La società si dichiara edotta ed a conoscenza dell'obbligo di redazione e deposito del progetto definitivo, presso il Comune, cui compete, ai sensi del D.P.R. 380/2001, l'attività di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 4

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO.

La Società nella fase di conduzione dell'impianto si impegna, pena diffida, sospensione e revoca, in caso di reiterate o gravi inadempienze accertate dalla

	Regione, dal Comune e dagli ulteriori organi di controllo agli impegni di cui al	
	presente articolo, dell'autorizzazione concessa, a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • rendere disponibile l'impianto ad una visita periodica ad un responsabile del Comune, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente; • inviare al Comune interessato ed alla Regione Puglia (Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e al Servizio Ecologia), con cadenza annuale, una documentazione attestante: <ul style="list-style-type: none"> ➤ la produzione annua netta di energia elettrica e calore; ➤ la durata di fermi prolungati dell'intero impianto; ➤ la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto; ➤ la eventuale variazione della composizione societaria; ➤ il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto; ➤ l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER e del GSE; ➤ qualunque altra modifica e/o variazione che intervenga rispetto all'istanza presentata. 	
	Art. 5	
	11	

	IMPEGNI DELLA SOCIETA' ALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ	
	DELL'IMPIANTO	
	La Società si impegna alla cessazione delle attività dell'impianto, pena la	
	riscossione dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria assicurativa	
	prevista all'art. 3 lett. c, a:	
	1. comunicare al Comune interessato e alla Regione Puglia la data di	
	definitiva cessazione delle attività;	
	2. comunicare alla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e	
	Digitali ed al Comune interessato dall'intervento, entro la data di inizio	
	lavori, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva	
	dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di	
	smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto	
	l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili	
	alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e	
	regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;	
	3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste	
	per essi all'atto della dismissione dell'impianto. A riguardo, gli uffici	
	competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad	
	accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due	
	anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di	
	cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.	
	Art. 6	
	EFFICACIA DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO	
	Il presente Atto Unilaterale d'obbligo, è immediatamente efficace e regola	
	l'attività e gli obblighi della Società sia nella fase della realizzazione	

	dell'impianto che in quella di esercizio e dismissione dello stesso.	
	Art. 7	
	RESPONSABILITA'	
	La Società solleva la Regione Puglia da ogni responsabilità per eventuali danni	
	che dovessero derivare dalla realizzazione dell'impianto oggetto dell' Atto	
	Unilaterale d'obbligo.	
	Art. 8	
	ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	L'attività di controllo sul buon andamento dei lavori e sull'esercizio	
	dell'impianto è effettuata dal Comune ove ricade l'intervento, ai sensi dell'art.	
	27 del D.P.R. 380/2001, e dagli Enti deputati al controllo sia sulla salute e igiene	
	pubblica (ASL competente per territorio) sia sulla sicurezza sul posto di lavoro	
	(SPESAL) che di natura ambientale (ARPA PUGLIA), ognuno per la parte di	
	propria competenza, nonché dal personale incaricato della Regione Puglia.	
	Art. 9	
	FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia il foro esclusivamente competente è il Foro di Bari.	
	Art. 10	
	SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI	
	Le imposte di bollo derivanti dal presente atto sono a carico della Società.	
	Il presente Atto Unilaterale d'obbligo è registrato in caso d'uso, con oneri a	
	carico della Società, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto	
	patrimoniale ai sensi dell'art. 4 – tariffa – parte seconda del DPR 131/86.	
	Art. 11	
	RINVIO	

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui alla DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010, alla L.R. 31/2008, alla L.R. 25/2012 nonché alla L.R. 38/2018 ed alle vigenti norme del codice civile.

Letto confermato e sottoscritto in tre originali ad un unico effetto.

Bari, li _____

Per la Società _____ srl

La Società dichiara di aver letto e di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 3,4,5,7, 8 e 9.

Per la Società _____ srl